



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO**  
**“Disposizioni in materia di imposta straordinaria sugli immobili”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato istituisce, così come previsto dall'art. 48 della Legge n. 173 del 24 dicembre 2018, un'imposta di carattere straordinario incidente sugli immobili detenuti da società di capitali e di persone nel caso in cui **non costituiscano sede dello svolgimento dell'attività di impresa.**

L'istituzione della predetta imposta si pone in una relazione di **complementarietà** rispetto alle disposizioni in materia di imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari istituita dal Decreto Delegato n. 71 del 25 giugno 2018 che generava alcune mancanze di uniformità nell'applicazione dell'imposta stessa.

L'introduzione della patrimoniale prevista dal presente decreto è, dunque, dettata da una finalità perequativa con l'obiettivo di incidere sul patrimonio immobiliare dei soggetti costituiti in forma societaria e di società in nome collettivo qualora non utilizzato quale luogo di svolgimento dell'attività economica, al pari di quanto avvenuto in passato per le persone fisiche.

Considerati i suddetti presupposti, si è pertanto ritenuto opportuno riconoscere ai soggetti interessati una riduzione dell'imposta dovuta fino a concorrenza di quanto versato a titolo di imposta straordinaria sul patrimonio netto degli immobili ai sensi dell'art. 12 del Decreto Delegato n. 71 del 25 giugno 2018.

Viste alcune criticità del sistema finanziario si è altresì ritenuto opportuno riconoscere alle banche e alle società finanziarie di cui alla Legge n. 165 del 17 novembre 2005, la possibilità di pagare l'imposta mediante utilizzo in compensazione del credito di imposta concesso ad istituti bancari in seguito ad operazioni di cessioni in blocco di attività, passività e rapporti giuridici, autorizzate da Banca Centrale per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario.

Ovviamente l'imposta mantiene il carattere di straordinarietà che trae le sue origini dall'esigenza di sostenere la sanità, l'istruzione, ovvero, più in generale tutto il welfare in un periodo congiunturale di difficoltà per il Paese.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione dell'imposta si è ritenuto opportuno riproporre all'art. 2 e all'art. 3 quanto previsto dalla precedente normativa e applicabile all'attuale presupposto impositivo, con esclusione delle detrazioni previste in passato per le persone fisiche.

Il termine di pagamento previsto dall'art. 4 del Decreto è il 16 dicembre 2019 e dovrà essere effettuato sulla base di prospetti che dovranno essere trasmessi dall'Ufficio Tecnico di Catasto, con l'importo dell'imposta dovuta, entro il 30 novembre 2019.

IL SEGRETARIO DI STATO  
- Eva Guidi -